

Roma
11 settembre 2020
Prot. UCR/001805

ai Presidenti
agli Amministratori Delegati
ai Direttori Generali

degli Associati
Loro sedi

Beni strumentali ("Nuova Sabatini"). Novità introdotte dal decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76 (“DL Semplificazioni”) e decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”)

Si riferimento alla Misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") di cui all'articolo 2 del DL n. 69 del 2013, come convertito dalla Legge n. 98/2013.

Al riguardo, si segnala che la Misura, già rifinanziata dal comma 226 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con 105 milioni per l'anno in corso e con 435 milioni dal 2021 al 2025, è stata dotata di ulteriori 64 milioni di euro con l'articolo 60, comma 1 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”).

Sotto il profilo procedurale, si segnala inoltre che l'articolo 39 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (“DL Semplificazioni”) snellisce ulteriormente – rispetto a quanto già fatto dal DL 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”) – le modalità di erogazione del contributo alle imprese, innalzando a 200 mila euro la quota dell'agevolazione erogabile in un'unica soluzione, secondo modalità che verranno definite da un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 del medesimo articolo introduce poi la possibilità che il contributo destinato ai beneficiari della “Nuova Sabatini Sud” (previsto dalla Legge di Bilancio 2020) sia erogato in un’unica soluzione, anziché in sei quote annue come ordinariamente previsto.

Infine, sempre con riferimento alla “Nuova Sabatini Sud” è previsto che l’intervento possa essere cofinanziato con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere investimenti diversi da quelli relativi a “Industria 4.0”.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



ALLEGATI

1. Articolo 60 del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104
2. Articolo 39 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76

D.L. 14-8-2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ⁽¹⁾.

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

Art. 60. *Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), è integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'[articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'[articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'[articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva.»;

d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'[articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'[articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

D.L. 16-7-2020 n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O.

Art. 39. *Semplificazioni della misura Nuova Sabatini*

1. All'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), le parole "In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione", sono sostituite dalle seguenti: "In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione."

2. All'[articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo."
